



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **84** del **24-04-2019**

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG.PUGLIESE ANTONIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA (PROC.N.305/2019). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Aprile con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
6			

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

VISTO il ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina in data 3/4/2019, notificato a questo Ente in data 11/4/2019 acclarato al 5726 di prot.gen.le lo stesso giorno, con il quale il sig. Pugliese Antonio ha proposto ricorso ai sensi dell'art.204 bis del Codice della Strada avverso i verbali di contestazione di violazione al Cds emessi dal Comando Polizia Municipale del Comune di Sala Consilina di seguito indicati, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva:

-Bollettario n. 951 Bolletta N.8 del 23.01.2019 su verbali di ispezione del 23 e 25 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N.9 del 25.01.2019 su verbali di ispezione del 23 e 25 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N.14 del 31.01.2019 su verbali di ispezione del 29 e 31 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 15 del 31.01.2019 su verbali di ispezione del 29 e 31 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 17 del 07.02.2019 su verbali di ispezione del 05 e 07 febbraio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 18 del 07.02.2019 su verbali di ispezione del 05 e 07 febbraio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 20 del 12.02.2019 su verbali di ispezione del 11 e 12 febbraio 2019 con sanzione imposta di €870,55

VISTO il provvedimento Cron.305/19 del 11/4/2019 notificato unitamente al ricorso, con il quale il Giudice di Pace, ha fissato l'udienza per il giorno 27/5/2019;

SENTITO il Responsabile P.O. del Settore Polizia Municipale e Commercio, secondo il quale si ritiene opportuna la costituzione dell'Ente;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituire l'Ente nei giudizi come sopra proposti al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e resistere alle richieste formulate dalla controparte;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco " 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

CHE l'art. 40 "Competenze della Giunta " dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

DATO ATTO delle vigenti modalità di conferimento degli incarichi legali per i quali si tiene conto di quanto segue: - l'affidamento che concerne una singola rappresentanza legale di procedimento giudiziario, che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali, è escluso dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17c.1 lett. D); - l'art 36 del D.Lgs. espressamente prevede che "affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (inferiore ad 40.000,00) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. (...)." - l'affidamento di incarico legale seppur escluso dall'applicazione dell'art. 17 del codice dei contratti, deve comunque rispettare i principi posti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale impone che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"(Cfr parere Commissione speciale del Consiglio di Stato del 03.08.2018 n. 2017 sullo schema di Linee guida dell'Anac); - è consentita la previsione della modalità di affidamento dell'incarico legale denominata "affidamento diretto", qualora la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato. In questa ottica, la casistica individuata nelle recenti linee guida n. 12 del 24/10/2018 dell'ANAC riguarda sostanzialmente le situazioni riconducibili ai casi di consequenzialità tra incarichi, complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del contenzioso e/o affidamento diretto per ragioni d'urgenza;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale "....l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di

servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta";

VISTO il parere del 14.09.2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: *"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione"*;

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *"possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa"*;

ATTESO l'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/20167),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l'assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n.75 del 10/4/2019 di integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 ad oggetto *"Determinazione dei criteri generali per il conferimento di incarichi legali –Artt.4 e 17 del D.lgs. n.50/2016. Provvedimenti."* , con la quale sono stati stabiliti altresì i criteri per l'affidamento degli incarichi legali per l'assistenza ed il patrocinio dell'Ente nei giudizi relativi a procedimenti penali promossi dinanzi alle competenti autorità giudiziarie (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Assise, Corte di Appello,Corte di Assise di Appello e Corte di Cassazione);

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali n.9 del 15/1/2019 con la quale è stata, da ultimo, approvato l'aggiornamento della short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *"il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza...."* ;

RITENUTO di conferire incarico ad un legale di fiducia dell'Amministrazione al fine di esperire all'uopo ogni necessaria e utile azione,a tutela delle ragioni dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina nell'udienza fissata per il giorno 27/5/2019, a seguito dell'atto di citazione promosso dal sig. Pugliese Antonio, in premessa richiamato;
2. di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all' Avv. _____, con Studio Legale in _____, affinché esperisca all'uopo ogni necessaria e utile azione,
3. di autorizzare il Dirigente f.f.dell'Area AA.GG. in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della citata convenzione;
4. di fissare in euro 600,00 oltre IVA e CPA, e rimborso spese nella misura del 15%, salva diversa determinazione dell'autorità giudicante in fase di dispositivo,il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
5. di dare atto che la spesa derivante dall'onorario da liquidare al predetto professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro 103-IV Livello 1.03.02.11.006,del corrente bilancio di previsione;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Antonio Calandriello con studio in Sala Consilina, Via Valle Mauro, iscritto nella short list di questo Ente;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-04-2019

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI
f.to dott. Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 24-04-2019

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 26-04-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Pietro Spinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 26-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 26-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lucio Pisano



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **84** del **24-04-2019**

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG.PUGLIESE ANTONIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA (PROC.N.305/2019). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Aprile con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
6			

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

VISTO il ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina in data 3/4/2019, notificato a questo Ente in data 11/4/2019 acclarato al 5726 di prot.gen.le lo stesso giorno, con il quale il sig. Pugliese Antonio ha proposto ricorso ai sensi dell'art.204 bis del Codice della Strada avverso i verbali di contestazione di violazione al Cds emessi dal Comando Polizia Municipale del Comune di Sala Consilina di seguito indicati, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva:

-Bollettario n. 951 Bolletta N.8 del 23.01.2019 su verbali di ispezione del 23 e 25 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N.9 del 25.01.2019 su verbali di ispezione del 23 e 25 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N.14 del 31.01.2019 su verbali di ispezione del 29 e 31 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 15 del 31.01.2019 su verbali di ispezione del 29 e 31 gennaio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 17 del 07.02.2019 su verbali di ispezione del 05 e 07 febbraio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 18 del 07.02.2019 su verbali di ispezione del 05 e 07 febbraio 2019 con sanzione imposta di €870,55

-Bollettario n. 951 Bolletta N. 20 del 12.02.2019 su verbali di ispezione del 11 e 12 febbraio 2019 con sanzione imposta di €870,55

VISTO il provvedimento Cron.305/19 del 11/4/2019 notificato unitamente al ricorso, con il quale il Giudice di Pace, ha fissato l'udienza per il giorno 27/5/2019;

SENTITO il Responsabile P.O. del Settore Polizia Municipale e Commercio, secondo il quale si ritiene opportuna la costituzione dell'Ente;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituire l'Ente nei giudizi come sopra proposti al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e resistere alle richieste formulate dalla controparte;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco " 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

CHE l'art. 40 "Competenze della Giunta " dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

DATO ATTO delle vigenti modalità di conferimento degli incarichi legali per i quali si tiene conto di quanto segue: - l'affidamento che concerne una singola rappresentanza legale di procedimento giudiziario, che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali, è escluso dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17c.1 lett. D); - l'art 36 del D.Lgs. espressamente prevede che "affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (inferiore ad 40.000,00) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. (...)." - l'affidamento di incarico legale seppur escluso dall'applicazione dell'art. 17 del codice dei contratti, deve comunque rispettare i principi posti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale impone che "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"(Cfr parere Commissione speciale del Consiglio di Stato del 03.08.2018 n. 2017 sullo schema di Linee guida dell'Anac); - è consentita la previsione della modalità di affidamento dell'incarico legale denominata "affidamento diretto", qualora la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato. In questa ottica, la casistica individuata nelle recenti linee guida n. 12 del 24/10/2018 dell'ANAC riguarda sostanzialmente le situazioni riconducibili ai casi di consequenzialità tra incarichi, complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del contenzioso e/o affidamento diretto per ragioni d'urgenza;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale "....l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di

servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta";

VISTO il parere del 14.09.2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: *"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione"*;

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che *"possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa"*;

ATTESO l'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria, (in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs n.50/2016), fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l'assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n.75 del 10/4/2019 di integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 ad oggetto *"Determinazione dei criteri generali per il conferimento di incarichi legali –Artt.4 e 17 del D.lgs. n.50/2016. Provvedimenti."*, con la quale sono stati stabiliti altresì i criteri per l'affidamento degli incarichi legali per l'assistenza ed il patrocinio dell'Ente nei giudizi relativi a procedimenti penali promossi dinanzi alle competenti autorità giudiziarie (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Assise, Corte di Appello, Corte di Assise di Appello e Corte di Cassazione);

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali n.9 del 15/1/2019 con la quale è stata, da ultimo, approvato l'aggiornamento della short list di professionisti per l'affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che *"il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza...."*;

RITENUTO di conferire incarico ad un legale di fiducia dell'Amministrazione al fine di esperire all'uopo ogni necessaria e utile azione, a tutela delle ragioni dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina nell'udienza fissata per il giorno 27/5/2019, a seguito dell'atto di citazione promosso dal sig. Pugliese Antonio, in premessa richiamato;
2. di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all' Avv. _____, con Studio Legale in _____, affinché esperisca all'uopo ogni necessaria e utile azione,
3. di autorizzare il Dirigente f.f.dell'Area AA.GG. in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della citata convenzione;
4. di fissare in euro 600,00 oltre IVA e CPA, e rimborso spese nella misura del 15%, salva diversa determinazione dell'autorità giudicante in fase di dispositivo, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
5. di dare atto che la spesa derivante dall'onorario da liquidare al predetto professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo 1-macro 103-IV Livello 1.03.02.11.006, del corrente bilancio di previsione;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Antonio Calandriello con studio in Sala Consilina, Via Valle Mauro, iscritto nella short list di questo Ente;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-04-2019

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI
f.to dott. Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 24-04-2019

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
f.to dott. SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 26-04-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Pietro Spinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 26-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 26-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lucio Pisano
